

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 dicembre 2016, n. 150 **Mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.", a seguito del trasferimento definitivo, nell'ambito del Comune di Trani (BT), dalla sede di Via E. Fusco n. 27 alla sede di Via 115<sup>a</sup> strada da denominarsi n. 4/6, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e governo dell'offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il Centro di Fisiokinesiterapia "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.", sito nel Comune di Trani (BT) alla Via E. Fusco n. 27, già titolare di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento provvisorio, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i..

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (*trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) dispone che:

- "1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
- 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.*
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità*

prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.
6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.”.

Con istanza del 13/04/2016, acquisita agli atti della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) con prot. AOO\_151/3439 del 18/04/2016, il Legale Rappresentante del Centro di Fisiokinesiterapia “DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.”, “considerato che:

- L'attuale unità operativa è ubicata nel centro della città, con elevata difficoltà sia per il parcheggio dei mezzi di trasporto che per l'accesso e l'uscita di pazienti diversamente abili;
- L'attuale unità operativa è ubicata in un palazzo d'epoca e conseguente installazione dei box fisioterapici all'interno di stanze suddivise in porzioni spesso poco funzionali, creando notevoli limitazioni per il rispetto della privacy e per il ricambio d'aria, che attualmente, in alcuni casi, avviene in maniera indiretta;
- L'attuale unità operativa è ubicata su quattro piani, e, pur avendo un ascensore ed un montascale, risulta essere molto poco indicata per la tipologia dell'attività, con sostanziali problematiche connesse alle barriere architettoniche, che per la natura e la tipologia del palazzo, risultano essere insuperabili;
- L'attuale unità operativa con una superficie totale pari a mq. 1.560,00, ha goduto sino allo scorso mese di ottobre 2015 di proroghe circa il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, e che entro il prossimo 07/10/2016 (così come enunciato dalla Legge n. 11 del 27/02/2015) bisognerà dotarsi del suddetto C.P.I., che non potrà mai essere rilasciato se non dopo aver effettuato interventi abbastanza onerosi, in subordine all'eventuale difficile consenso (vista l'importanza a carattere storico-culturale che riveste l'intero Palazzo Quinto) da concedersi da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti, con notevole riduzione della superficie da destinare all'attività e conseguente pesante danno economico”;

ha chiesto “**il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento con mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento Istituzionale** nella nuova sede (di recente costruzione, a piano terra, su una unica superficie a sviluppo orizzontale, con nessuna barriera architettonica, con una qualità dei servizi di fisiokinesiterapia, sicuramente migliore) sita nello stesso comune di Trani (BT) in Via 115<sup>a</sup> Strada da Denominarsi n. 06 (area ex oleificio Lapietra), in seguito alle motivazioni elencate nella relazione tecnica, sottoscritta dall'Arch. Serena Celestino e Geom. Daniela Pedone (...)”, allegandovi la suddetta “Relazione sullo stato dei Luoghi e sulla funzionalità del Centro di Fisiokinesiterapia gestito dalla società: “Dr. tarantini Vitantonio s.r.l.”, via Fusco, 27 Trani (BT). Valutazione funzionale sulla sede idonea per trasferimento” del 22/03/2016, ove è riportato quanto segue:

“Al termine del proprio lavoro i tecnici incaricati (...) rendono atto che la struttura sanitaria verticale (4 piani) riesce a rispettare i requisiti di cui al R.R. n° 05/2010, con grandi difficoltà, con dispendio energetico e

*difficoltoso superamento delle barriere architettoniche.*

*Tale affermazione è maggiormente sostenuta dalle circostanze relative all'ubicazione nel centro Murattiano di Trani, privo di parcheggi pubblici e/o privati.*

*Per tutto quanto esposto, i sottoscritti ritengono opportuno e necessario trasferire l'attività di fisiokinesiterapia dall'attuale immobile a sviluppo verticale, in quello di nuova costruzione, ubicato a piano terra, con barriere architettoniche facilmente superabili”.*

Con nota prot. AOO\_151/7987 dell'08/08/2016, ad oggetto “Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo del Centro di Fisiokinesiterapia “DR. TARANTINI VITANTONIO” nell'ambito del Comune di Trani (BT), ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, la Sezione PAOSA ha rilasciato **“ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca di specialistica ambulatoriale di Fisiokinesiterapia, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro di Fisiokinesiterapia “DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.”, nell'ambito del Comune di Trani (BT), dalla Via E. Fusco n. 27 alla Via 115<sup>A</sup> Strada da denominarsi n. 06, con la precisazione che:**

- *ai sensi del su citato comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- *ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Trani (BT), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.”.*

Con nota prot. 145705 del 15/09/2016 il Direttore del SISP ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE hanno comunicato al Dirigente S.U.A.P. del Comune di Trani e, per conoscenza, a questa Sezione che “questo Dipartimento ha concluso gli accertamenti e le indagini presso il Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione sito all'interno dell'immobile a piano terra e primo sito in Trani alla Via 115<sup>A</sup> strada da denominarsi, gestito dalla Società “Dr. TARANTINI Vitantonio” srl, nella persona del Dott. FLORA Antonio, Legale Rappresentante, con sede legale in Trani alla Via Fusco n. 27.

*Dalle verifiche è emerso che la struttura ubicata nella stessa Città di Trani alla Via 115<sup>A</sup> strada da denominarsi n. 4/6, è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici già previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale dal RR n. 3/05 per la branca di medicina fisica e riabilitazione.”.*

Con nota prot. n. 34894/16 del 03/10/2016 il Comune di Trani ha trasmesso a questa Sezione l'autorizzazione n° 27/TRASF. del 26.09.2016 con cui il Dirigente S.U.A.P. “AUTORIZZA (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) punto 1 – 1.2.6 della legge regionale n° 8 del 28 maggio 2004) Il Dott. Antonio FLORA, in premessa generalizzato, in qualità di Legale Rappresentante della Società “Dr. Tarantini Vitantonio s.r.l.”, P.I. 07446230729 – all'esercizio dell'attività sanitaria di medicina fisica e riabilitazione, per trasferimento della stessa da Via E. Fusco n. 27, già esercitata giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Trani in data 22/01/2014 n. 27, a Via 115<sup>A</sup> strada da denominarsi nn° 4/6 in Trani, sotto la Responsabilità Sanitaria del Dr. Marcello LEONE, nato a Taranto il 24.07.1949 (...) medico chirurgo, specialista in medicina fisica e riabilitazione, iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari al n. 5795 del 31/05/1978. (...)”.

Con nota prot. AOO\_151/10157 del 20/10/2016 questa Sezione, ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale presso la nuova sede ha invitato il Legale Rappresentante della “DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.” a **“trasmettere alla scrivente Sezione copia della trasmissione al Comune dell'istanza con**

**cui il Dott. Marcello Leone chiede alla "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L." di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantacinquesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 23/07/2019), e dell'autocertificazione resa dallo stesso Dott. Leone ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista, notiziando in merito anche il Direttore Generale ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT."**

Con PEC del 26/10/2016 il Legale Rappresentante della "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L." ha trasmesso alla scrivente Sezione la "ricevuta di spedizione, accettazione e consegna della email, inviata a mezzo posta certificata, all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Trani circa l'istanza (Prot. n. 82/2016 del 26/10/2016) prodotta dal Prof. Marcello Leone in favore della Scrivente, per il permanere in servizio in qualità di Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo e fino al settantesimo anno di età, unitamente alla copia dell'autocertificazione con allegata copia del documento di identità della stessa richiesta formulataci dal Prof. Marcello Leone in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivamente svolto dallo stesso prof. Leone."

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, trasmesso a questa Sezione con nota prot. 145705 del 15/09/2016 a firma del Direttore del SISP e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Trani (BT);

si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., di disporre il mantenimento dell'accREDITAMENTO dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L." con sede in Trani (BT) alla Via 115<sup>a</sup> strada da denominarsi n. 4/6, con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITAMENTO, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio AccREDITAMENTI  
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L." con sede in Trani (BT) alla Via 115^ strada da denominarsi n. 4/6, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
  
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della "DR. TARANTINI VITANTONIO S.R.L.", con sede legale in Trani (BT) alla Via E. Fusco n. 27;
  - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BT;
  - al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e governo dell'offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione  
Giovanni Campobasso